



# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**NOTA:**

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pescantina viene approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## - INDICE SISTEMATICO -

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 – Finalità del regolamento di Polizia Urbana	pag.	4
Art.2 – Oggetto e applicazione	"	4
Art.3 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	"	4
Art.4 – Concessioni e autorizzazioni	"	4
Art.5 – Ostensibilità e validità dei titoli	"	5
Art.6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	"	5

### **TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

Art.7 – Disposizioni generali	"	5
Art.8 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	"	6
Art.9 – Installazione di tende solari	"	6

### **TITOLO III – PULIZIA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO URBANO**

Art.10 – Disposizioni generali	"	6
Art.11 – Atti contrari al decoro urbano e alla decenza	"	7
Art.12 – Divieto di accampamento	"	7
Art.13 – Manutenzione degli edifici e dei giardini	"	7
Art.14 – Deturpamento di edifici pubblici e privati	"	8
Art.15 – Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico	"	8
Art.16 – Pulizia di vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	"	8
Art.17 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	"	9
Art.18 – Aree verdi pubbliche o di uso pubblico	"	9
Art.19 – Rami e siepi	"	9
Art.20 – Altri atti vietati	"	9
Art.21 – Divieto di accattonaggio	"	10
Art.22 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti	"	10

### **TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

Art.23 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	"	10
Art.24 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi.	"	10
Art.25 – Trasporto di materiali di facile dispersione: letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.	"	11
Art.26 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.	"	11
Art.27 – Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)	"	11
Art.28 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	"	11
Art.29 – Accensione di fuochi	"	12

### **TITOLO V – ANIMALI**

Art.30 – Animali d'affezione	"	13
Art.31 – Custodia, tutela e pascolo degli animali	"	13
Art.32 – Divieto di detenzione a catena dei cani	"	13
Art.33 – Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche	"	14
Art.34 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	"	14
Art.35 – Cattura dei cani e di altri animali	"	14
Art.36 – Molestie agli animali	"	14

### **TITOLO VI – QUIETE, SICUREZZA E TUTELA NEL CENTRO ABITATO**

Art.37 – Disposizioni di carattere generale	"	14
---	---	----

Art.38 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	"	14
Art.39 – Attività rumorose vietate	"	15
Art.40 – Divieto utilizzo materiali esplodenti e pirotecnici	"	15
Art.41 – Rumori e suoni nelle abitazioni	"	15
Art.42 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	"	15
Art.43 – Apertura di botole e chiusini	"	16
Art.44 – Recinzioni	"	16
Art.45 – Luminarie e cavi elettrici	"	16
Art.46 – Uso e manomissione di impianti e segnali	"	16
Art.47 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	"	16
<b>TITOLO VII – COMMERCIO FISSO E AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI</b>		
Art.48– Obbligo di vendita	"	17
Art.49 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	"	17
Art.50 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	"	17
Art.51– Vendita e consumo immediato	"	17
Art.52 – Attività miste	"	18
Art.53 – Utilizzo di impianti musicali e sistemi di audio diffusione nei pubblici esercizi e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande	"	18
Art.54 – Utilizzo di impianti musicali e sistemi di audio diffusione in luoghi privati	"	18
Art 54-bis Manifestazioni temporanee, feste, concerti e assimilabili in pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperto al pubblico	"	19
Art.55 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	"	19
Art.56 – Mestieri girovaghi	“	20
<b>TITOLO VIII – VARIE</b>		
Art.57 – Collocazione del numero civico	"	20
Art.58 – Ingresso abusivo in strutture comunali	"	20
Art.59 – Utilizzo di stemmi comunali	"	21
<b>TITOLO IX – NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI</b>		
Art.60 – Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni	"	21
Art.61 – Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite	"	22
Art.62 – Rimessione in ripristino	"	23
<b>TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art.63 – Abrogazione di norme preesistenti	"	23
Art.64 – Entrata in vigore	"	23

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Finalità del Regolamento di Polizia Urbana*

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

#### Art. 2

##### *Oggetto e applicazione*

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) acque interne;
  - d) quiete pubblica e privata;
  - e) protezione e tutela degli animali;
  - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale (Sindaco) e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 3

##### *Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana*

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.
2. Gli agenti della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

#### Art. 4

##### *Concessioni e autorizzazioni*

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, al Sindaco o in caso di attività produttive, presentando apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività telematica, tramite il portale "[Impresainungiorno](#)".
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza debba essere presentata, quale documentazione debba correderla, oltre ai requisiti del titolare. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del

procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

#### **Art. 5**

#### ***Ostensibilità e validità dei titoli***

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

#### **Art. 6**

#### ***Sospensione, revoca e decadenza dei titoli***

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
  - possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
  - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
  - devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Il titolo si intende decaduto:
  - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
  - quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nell'atto o richiesto dall'ufficio competente.
4. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

### **TITOLO II**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

#### **Art. 7**

#### ***Disposizioni generali***

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a. Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b. Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri. I proprietari di tali aree non devono limitarne l'uso;
  - c. I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d. Le aree di proprietà privata non recintate.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada e dalla normativa vigente, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali (Resp. Area Tecnica, Resp. Area Sviluppo e Territorio e Resp. Polizia Locale) sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di ordine pubblico, igiene e, ove riguardino parchi, giardini, aree pedonali o di particolare interesse paesaggistico, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale o il funzionario preposto, possono imporre, al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto da altri regolamenti;
7. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
8. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne.

#### **Art. 8**

##### ***Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo***

1. Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:
  - a) infiggere pali o punte nel suolo;
  - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
  - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
  - d) occupare il suolo in maniera difforme a quanto specificato nella relativa autorizzazione.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

#### **Art. 9**

##### ***Installazione di tende solari***

1. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore di metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita da altro Regolamento Comunale.
2. L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;

### **TITOLO III**

#### **PULIZIA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO URBANO**

#### **Art. 10**

##### ***Disposizioni generali***

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici e dei manufatti, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

## **Art. 11**

### ***Atti contrari al decoro urbano e alla decenza***

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze, fuori dei luoghi all'uopo destinati.
2. Tutti gli spazi del territorio comunale, compresi anche giardini, parco giochi, portici, androni e le scale degli edifici pubblici o aperti al pubblico, devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico ed il decoro dei luoghi, ed è pertanto vietato:
  - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;
  - b) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
  - c) deturpare e imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione e la segnaletica stradale;
  - d) collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale;
  - e) raccogliere fondi o firme, se non debitamente autorizzati dall'ufficio competente, causando molestie o disturbo alle persone;
  - f) trovarsi in stato di ubriachezza molesta, bestemmiare, insultare e causare molestia alle persone e determinare intralcio alla circolazione stradale;
  - g) passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa.
3. Durante il periodo carnevalesco, nelle zone interessate dalle manifestazioni è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l'impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, ...) che possano
  - a) insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico;
  - b) imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone;con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

## **Art. 12**

### ***Divieto di accampamento***

1. Al di fuori delle aree autorizzate e su tutto il territorio comunale, comprese strade, aree verdi, parcheggi è vietato:
  - a) sostare con modalità di accampamento con veicoli o manufatti, utilizzati come luoghi di dimora, anche temporanea;
  - b) stazionare e bivaccare, eventualmente utilizzando tende, sacchi a pelo, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri od attrezzature similari al fine di utilizzarli come abitazioni, anche temporanee.
2. È fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo, all'atto dell'intimazione, tutti i veicoli, i materiali nonché gli eventuali rifiuti presenti sull'area ed interrompere con immediatezza i comportamenti di cui al comma 1.
3. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

## **Art. 13**

### ***Manutenzione degli edifici e dei giardini.***

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione, i muri esterni, i tetti e le grondaie, le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

2. Gli stessi debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Ove lo stabile sia prospiciente alla pubblica via, i proprietari o i locatari degli edifici, hanno l'obbligo di provvedere:
  - a) all'estirpamento delle erbe;
  - b) alla pulizia della strada o del marciapiede dai residui vegetali delle piante di loro proprietà.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su aree verdi che prospettano la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno in modo che l'erba non raggiunga un'altezza eccessiva o tale da costituire occasione per occultare eventuali abbandoni di rifiuti.

#### **Art. 14**

##### ***Deturpamento di edifici pubblici e privati***

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, striscioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le cinte perimetrali, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i semafori, l'illuminazione pubblica e qualsiasi altro manufatto. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.
2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso, con addebito delle spese sostenute.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

#### **Art. 15**

##### ***Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico***

1. Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.
3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

#### **Art. 16**

##### ***Pulizia di vetrine, negozi, esercizi e abitazioni***

1. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi, tovaglie e simili.

#### **Art. 17**

#### ***Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio***

1. I proprietari, i locatari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.
5. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

#### **Art. 18**

#### ***Aree verdi pubbliche o di uso pubblico***

1. Nelle aree verdi, nei giardini pubblici e nei parchi gioco è vietato:
  - a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
  - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
  - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
  - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
  - e) ogni gioco e attività che possa danneggiare le piante, le siepi, i fiori, gli scivoli, le altalene, altri giochi per bambini e gli elementi di arredo urbano, nonché creare situazioni di pericolo per i frequentatori degli spazi verdi pubblici;
  - f) mangiare, fumare e assumere bevande alcoliche e non, depositandone i resti / rifiuti in maniera incontrollata, anche se in corrispondenza dei cestini per la raccolta dei rifiuti.

#### **Art. 19**

#### ***Rami e siepi***

1. I rami e le siepi che sporgono, dal confine della proprietà, su area pubblica e/o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta impediscano o limitino la visibilità dei segnali stradali e/o si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno.
2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione è fatto obbligo di tenere sgombro da rami o piante un tratto di proprietà prospiciente curve o tornanti per una larghezza minima di m. 2,00 dal fronte strada.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,50, al di sopra del marciapiede e m 5,25 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
4. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere tempestivamente rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

#### **Art. 20**

#### ***Altri atti vietati***

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
  - a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
  - b) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
  - c) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;

- d) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste e comunque non autorizzate;
- e) danneggiare e/o manomettere vegetazione e /o attrezzature all'interno di aiuole, rotonde, giardini pubblici, parco giochi e altre aree pubbliche;
- f) arrampicarsi, sugli alberi, sui pali, sulla segnaletica, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti, sugli altri beni pubblici e privati.
- g) spostare, imbrattare e danneggiare le panchine, le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere.

#### **Art. 21**

#### **Divieto di accattonaggio**

In tutto il territorio comunale non sono consentiti accattonaggio molesto e richiesta di elemosine.

Il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:

- presso le intersezioni stradali;
- all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
- davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- ospedali, centri sanitari, R.s.a., ecc;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come previsto dall'art. 61 del presente regolamento.

#### **Art. 22**

#### ***Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti***

1. In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.
2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

### **TITOLO IV**

#### **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 23**

#### ***Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani***

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità e nei luoghi stabiliti dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta, differenziazione e smaltimento, nell'osservanza delle vigenti norme di legge.
2. E' fatto espresso divieto di depositare, anche temporaneamente: immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami, ecc., nelle immediate adiacenze e nelle pertinenze di abitazioni private, esercizi pubblici, esercizi commerciali, ecc., sia che si tratti di suolo pubblico che di area privata.

#### **Art.24**

#### ***Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi.***

1. Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

#### **Art. 25**

##### ***Trasporto di materiali di facile dispersione: letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti***

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
2. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri igienico sanitari corretti previsti dalle norme vigenti.
3. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

#### **Art. 26**

##### ***Scarico di residui di costruzioni e riparazioni***

1. Resta vietato eseguire, senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma 1, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'ufficio preposto.
3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato a proprie spese.
6. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

#### **Art. 27**

##### ***Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)***

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

#### **Art. 28**

##### ***Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto***

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) oltre a alla sanzione amministrativa comportano l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

**Art. 29**  
**Accensione di fuochi**

1. E' vietato accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, bruciare materiali di qualsiasi tipo, sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte o funzionali alle attività agronomiche. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.
2. In ottemperanza della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, e della nota Arpav del 09.12.2014 sulla combustione in loco di residui vegetali, è consentito l'abbruciamento di materiale vegetale controllato sul luogo di produzione, di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini e seguendo le seguenti prescrizioni:
  - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
  - b) la combustione deve avvenire ad adeguata distanza dagli edifici (almeno 100 metri);
  - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata (massimo 3 metri steri, ex art 182 c. 6-bis d. lgsl 152 / 2006) di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
  - d) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento e preferibilmente umide;
  - e) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - f) la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di residui vegetali;
  - g) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
  - h) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
  - i) l'attività di abbruciamento di residui vegetali, nelle immediate vicinanze di insediamenti abitati non deve provocare molestie alle persone;
  - j) l'abbruciamento è consentito solamente secondo quanto previsto dalle ordinanze sindacali annuali;
  - k) in tutti i giorni festivi, l'abbruciamento è consentito esclusivamente nell'orario della mattina;
3. **le attività di abbruciamento sono assolutamente vietate nei periodi considerati a rischio di incendio** (ovvero quando insiste la dichiarazione dello stato di massima pericolosità per il propagarsi di incendi boschivi, emessa dal S.F.R.). L'interessato prima di procedere dovrà informarsi preventivamente presso gli organi preposti (C.F.S. di Verona 0458300139 o VV.FF 0458294211);
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi, senza arrecare molestie e pregiudizio agli stessi.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

## **TITOLO V ANIMALI**

### **Art. 30 *Animali di affezione***

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone, come da normativa sulle immissioni sonore (art 844 C.C.) Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via o su vialetti privati condominiali.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire idonee condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, nel rispetto delle norme.
3. E' vietato lasciar vagare sul territorio comunale cani ed altri animali o abbandonare i medesimi qualora affetti da malattie o ferite.
4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

### **Art. 31 *Custodia, tutela e pascolo degli animali***

1. E' vietato:
  - effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
  - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
  - lasciar vagare sul territorio comunale animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti e ufficiali di polizia.
4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

### **Art. 32 *Divieto di detenzione a catena dei cani***

1. Come stabilito dalla Legge della Regione Veneto n° 60 del 16.12.1993 (mod.ta con L.R. Veneto n° 17 /2014), al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
2. Solo nei casi di cui al comma 1, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a dieci (10) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.
4. Chiunque violi la disposizione contenuta al comma 1 di questo articolo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00, qualora si configurasse invece il reato di maltrattamento e/o abbandono, si procederà ai sensi del Codice Penale.

### **Art. 33**

#### **Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi e/o giardini ad eccezione delle aree verdi attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia (parco giochi, come previsto dalla L.R Veneto n. 60 del 28.12.1999, modificata con L.R. Veneto n° 17/2014).
2. In tali luoghi i cani vanno, in ogni caso, tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1,5, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. I proprietari e/o detentori di cani "non mordaci" devono comunque essere muniti di museruola a seguito, anche se non indossata. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. E' fatto divieto di lasciare in custodia i cani, sulla pubblica via e nelle aree aperte al pubblico, a minori di anni 14 e/o comunque a persone non in grado di gestirli correttamente.

### **Art. 34**

#### ***Obbligo di raccolta delle deiezioni solide***

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in appositi sacchetti di plastica, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. All'eventuale accertamento deve sempre essere esibito almeno un sacchetto.

### **Art. 35**

#### ***Cattura dei cani e di altri animali***

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati esclusivamente dal personale a ciò addetto (Servizio Veterinario).
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 36**

#### ***Molestie agli animali***

1. Fatti salvi eventuali reati, è vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

## **TITOLO VI**

### **QUIETE, SICUREZZA E TUTELA NEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 37**

##### ***Disposizioni di carattere generale***

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

#### **Art. 38**

##### ***Cortei, cerimonie, lavori, riunioni e manifestazioni***

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. 773/31-TULPS, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco, in qualità di autorità di P.S., almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni e per i lavori che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà **essere dato almeno 15 giorni prima.**

### **Art. 39**

#### **Attività rumorose vietate**

1. Sono vietate:
  - a) le grida dei venditori di merci in genere;
  - b) la pubblicità sonora;
  - c) l'uso di amplificatori sonori.
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e di propaganda elettorale.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

### **Art. 40**

#### **Divieto utilizzo materiali esplodenti e pirotecnici**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57 del T.u.l.p.s., al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici, è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 50 metri da luoghi di ricovero, case di cura, scuole, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione.
2. E' altresì vietato, condurre in qualsiasi momento, animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati

### **Art. 41**

#### ***Rumori o suoni nelle abitazioni***

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, stereo, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, nel rispetto della legge e dei regolamenti comunali e in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
3. All'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.

### **Art. 42**

#### ***Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati***

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante collocate sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto senza procurare stillicidio (gocciolamento o deflusso lento e continuato) sul suolo di pubblico transito o presso proprietà sottostanti.

#### **Art. 43**

##### ***Apertura di botole e chiusini***

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

#### **Art. 44**

##### ***Recinzioni***

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze e/o oggetti acuminati o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,5.

#### **Art. 45**

##### ***Luminarie e cavi elettrici***

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale (Sindaco).
2. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica e da professionisti specializzati per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

#### **Art. 46**

##### ***Uso e manomissione di impianti e segnali stradali***

1. Alle persone non autorizzate è vietato:
  - usare, manomettere, danneggiare o imbrattare la segnaletica, sia orizzontale che verticale presente sul territorio;
  - togliere o spostare la segnaletica fissa o mobile all'uso predisposta;
  - imbrattare e/o danneggiare cabine/manufatti (speed check) e armadi/colonnine (cabine semaforiche, telefoniche, elettriche, strutture e attrezzature relative a impianto di videosorveglianza e lettura targhe ecc.) contenenti impiantistica e strumentazione;
  - imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

#### **Art. 47**

##### ***Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni***

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
  - usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
  - usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
  - far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
  - depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
  - porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
  - impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

## **TITOLO VII COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI**

### **Art. 48 *Obbligo di vendita***

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

### **Art. 49 *Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita***

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento di igiene, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.
4. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
5. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri; nonché rispettare gli orari e tutte le indicazioni specificate in autorizzazione.
6. I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato), solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ULSS, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 25 cm dallo stesso.
7. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 60 c. 1 del presente Regolamento ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 50 *Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio***

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario. Se trattasi di occupazione permanente deve essere inoltrata apposita comunicazione di ampliamento ai sensi della normativa vigente disciplinante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, così come disciplinata dal Regolamento comunale COSAP.
3. Le attività di cui ai commi precedenti devono attenersi agli orari indicati nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente, alle norme legislative e regolamentari vigenti e in ogni caso non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato.

### **Art. 51 *Vendita e consumo immediato***

1. Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

**Art. 52**  
**Attività miste**

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica, edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

**Art. 53**  
***Utilizzo di impianti musicali e sistemi di audio diffusione  
nei pubblici esercizi e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande***

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 -T.U.L.P.S., dall'articolo 31 della Legge Regionale 21/09/2007 n. 29, dai precedenti artt. 7, 8 e 9, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno di esercizi pubblici, circoli privati ed altri luoghi di ritrovo assimilabili a carattere non temporaneo, le esibizioni di musicisti e le attività di intrattenimento espletate fino alle ore 24.00 non sono subordinate ad autorizzazione, SCIA o ad altri atti d'assenso solo **quando rappresentino una attività secondaria e complementare all'attività di somministrazione**, anche sotto il profilo del fatturato. In ogni caso, sia che si tratti di musicisti e/o band o di deejay con riproduzione/diffusione di musica di sottofondo, per non essere assoggettate alla presentazione di Scia o al rilascio di autorizzazioni, tali esibizioni **non dovranno utilizzare strumenti amplificati e/o strumenti a percussione, non devono essere pubblicizzate e non devono comportare modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali**. Le predette attività inoltre, dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il suono degli strumenti acustici e/o dei sistemi di audio diffusione interni agli esercizi pubblici deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero **non avvertibile all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni e quindi non arrecare disturbo**;
  - b) **è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili**, salvo espressa autorizzazione;
2. Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, ancorché effettuata prima delle ore 24.00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre le ore 24.00, dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune di Pescantina.
3. L'utilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke) il cui orario normalmente non potrà superare le ore 24.00, dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune di Pescantina.
4. La violazione delle condizioni prescritte in sede di richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 54**  
***Utilizzo di impianti musicali e sistemi di audio diffusione in luoghi privati***

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, stabilito del R.D. 18/06/1931 n. 773 -T.U.L.P.S., nonché dalla normativa in materia di diritti d'autore e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, anche all'interno di luoghi privati (terreni, abitazioni, capannoni, ecc.) le esibizioni di musicisti e tutte le attività di intrattenimento musicale non possono essere espletate oltre le ore 24.00 se non debitamente autorizzate.
2. In ogni caso il proprietario e/o l'affittuario del luogo ove si svolgono le suddette l'esibizione o l'intrattenimenti musicali dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza, e in particolare che il suono degli strumenti acustici e/o dei sistemi di audio diffusione, posizionati all'interno o all'esterno degli edifici privati, deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero **non arrecare disturbo agli occupanti delle adiacenti abitazioni**.

#### Art. 54 - bis

#### *Manifestazioni temporanee, feste, concerti e assimilabili in pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperto al pubblico*

1. Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, i festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore;
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 **sono soggette ad autocertificazione**, da tenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo, qualora l'attività musicale cessi entro le ore 24.00. Tale attività musicale comunque dovrà rispettare tutti i limiti acustici previsti dalla normativa vigente;
3. Nel caso di spettacoli musicali che si protraggano oltre gli orari di cui al comma 2 e che utilizzino impianti di diffusione, è necessario presentare **istanza di autorizzazione**, presentando apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività telematica, tramite il portale "**Impresainungiorno**", alla quale dovrà essere allegata, oltre alla documentazione prevista per gli eventi di cui all'art. 68 del T.u.l.p.s., **la documentazione previsionale di impatto acustico** (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica. Qualora la D.P.I.A. o qualcuno dei documenti previsti, non venga allegato all'istanza, queste saranno considerate non procedibili.
4. Nel caso di spettacoli musicali con le caratteristiche di cui al comma 3, le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico competente in acustica che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente. Le misure dovranno essere eseguite in una postazione indicata nell'autorizzazione o, in mancanza di tale indicazione, in una postazione giudicata rappresentativa dal tecnico competente in acustica. Qualora durante l'evento si accerti la mancata rilevazione delle predette misurazioni, verrà elevata a carico dell'organizzatore, la sanzione prevista dall'art. 60 del presente Regolamento.
5. Eventuali deroghe agli orari di cui al comma 2 potranno essere concesse eccezionalmente dalla Giunta Comunale e comunque non oltre le ore 01.00.
6. Qualora si accerti lo svolgimento di un pubblico spettacolo o intrattenimento, senza la prevista licenza / autorizzazione si procederà ai sensi degli artt. 666 e 681 del Codice Penale

#### Art. 55

#### *Commercio su aree pubbliche in forma itinerante*

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 della l. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" rilasciata da un Comune del Veneto;
  - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 28 della l. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
  - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del d.lgs. 228/2001.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
  - a) nel centro storico;
  - b) nelle zone di rispetto per i corsi d'acqua;
  - c) in prossimità e/o corrispondenza di intersezioni stradali
  - d) su strade e vie di comunicazione ad intenso traffico, creando pericolo e intralcio alla circolazione stradale;
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
  - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
    - strade urbane di quartiere;
    - provinciali e statali solo all'interno dell'abitato;
    - strade locali;fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;

- c) purch  la sosta nello stesso punto non sia superiore a 2 ore, fatta salva la possibilit  di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei confronti dei consumatori in attesa e le soste successive siano effettuate in punti che distino fra di loro almeno 250 metri.
4. Per lo svolgimento dell'attivit  di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
    - a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attivit  di vendita non pu  essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro dei luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
    - b) salvo espressa autorizzazione,   vietato svolgere l'attivit  di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
    - c) l'attivit  di vendita   altres  vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio.
  5. La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non pu  essere ceduta n  totalmente n  parzialmente a terzi.
  6. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
  7. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalit  indicate dall'Amministrazione.
  8. L'esercizio dell'attivit  di vendita in forma itinerante   soggetto alle disposizioni in materia di pubblicit  dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
  9. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanit  degli alimenti e alla vigilanza dell'autorit  sanitaria.
  10. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a), b) e c),   soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.
  11. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2), 3), 4) e 5)   soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
  12. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6), 7) e 8)   soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma prevista dall'art. 60 c. 2 del presente Regolamento ed   tenuto alla regolarizzazione dell'attivit .

**Art. 56**  
***Mestieri girovaghi***

1. Non pu  essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attivit . Detta comunicazione dovr  contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attivit  e le zone interessate.
2. La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 60 c. 1 del presente Regolamento e l'immediata sospensione dell'attivit .

**TITOLO VIII**  
**VARIE**

**Art. 57**  
***Collocazione del numero civico***

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso   prospiciente.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 60 c. 1 del presente Regolamento e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

**Art. 58**  
***Ingresso abusivo in strutture comunali***

1. Fatte salve le disposizioni penali,   rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, scuole, campi sportivi, aree cimiteriali, etc.

2. La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 60 c. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 59**

##### ***Utilizzo di stemmi comunali***

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 60 c. 1 del presente Regolamento e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **TITOLO IX**

#### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

#### **Art. 60**

##### ***Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni***

1. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo le deroghe previste dal successivo periodo.
2. A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:

- Art. 41, (*Rumori o suoni nelle abitazioni*)
- Art. 42, (*Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati*)
- Art. 55, (*Commercio su aree pubbliche in forma itinerante*)
- Art. 58, (*Ingresso abusivo in strutture comunali*)

→ - € 100,00

- Art. 23, (*Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani*)
- Art. 24, (*Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi*)
- Art. 26, (*Scarico di residui di costruzioni e riparazioni*)
- Art. 53, (*Utilizzo di impianti musicali e sistemi di audio diffusione nei pubblici esercizi e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande*)
- Art. 54, (*Utilizzo di impianti musicali e sistemi di audio diffusione in luoghi privati*)
- Art. 54-bis (*Manifestazioni temporanee feste e concerti in pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico*)

→ - € 200,00

3. Con riferimento agli artt.:

- Art. 11, (*Atti contrari al decoro urbano e alla decenza*)
- Art. 12, (*Divieto di accampamento*)
- Art. 14, (*Deturpamento di edifici pubblici e privati*)
- Art. 15, (*Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico*)
- Art. 20, (*Altri atti vietati*)
- Art. 21, (*Divieto di accattonaggio*)
- Art. 22, (*Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti*)
- Art. 37, (*Disposizioni di carattere generale*)
- Art. 39, (*Attività rumorose vietate*)
- Art. 40, (*Divieto di utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici*)

si applicano le norme previste dal - il D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:

- 1) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- 2) in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10 comma 1 secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- 3) i verbali di accertamento e violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi, e di coloro che negli spazi su indicati vengano trovati in stato di ubriachezza, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo anche in forma itinerante, ad esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, a svolgere accattonaggio che limiti il passaggio dei pedoni, vengono inviati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 terzo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrano le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.

### **Art. 61**

#### **Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite**

1. Alla violazione prevista dall'art. 21 (Accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Con riferimento agli artt.:

- Art. 11, (*Atti contrari al decoro urbano e alla decenza*)
- Art. 12, (*Divieto di accampamento*)
- Art. 14, (*Deturpamento di edifici pubblici e privati*)
- Art. 15, (*Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico*)
- Art. 20, (*Altri atti vietati*)
- Art. 21, (*Divieto di accattonaggio*)
- Art. 22, (*Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti*)
- Art. 37, (*Disposizioni di carattere generale*)
- Art. 39, (*Attività rumorose vietate*)
- Art. 40, (*Divieto di utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici*)

si applicano le norme previste dal - il D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, si applica:

l'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 m. dall'area del Centro Storico, dagli spazi adibiti a verde pubblico, dalle zone in cui insistono plessi scolastici, ovvero dalle aree urbane espressamente individuate dal Comune di Pescantina, di chiunque, venga trovato in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla

pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo, a professare la questua, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.

**Art. 62**

***Rimessioni in pristino***

1. Qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco o l'ufficio competente, dovrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco o l'ufficio competente, potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 63**

***Abrogazione di norme preesistenti***

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

**Art. 64**

***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entrerà in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.